



# COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO

TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777

e-mail [segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it](mailto:segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it)

## Settore Amministrativo

### AVVISO DI BANDO

Avviso di Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del comune di Monte Romano, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 95 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTO il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 2011 concernente "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183";

VISTO l'art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. d), della "Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.12 e s.m.i.;

VISTO Il Regolamento Regionale 20 Settembre 2000, n. 2 e s.m.i.,

VISTO il Regolamento Regionale 14 gennaio 2005, n. 1;

VISTO Il Regolamento Regionale 19 Febbraio 2008, n. 2,

VISTO Il Regolamento Regionale 23 Aprile 2008 n. 4,

VISTO Il Regolamento Regionale 22 febbraio 2011, n. 2;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. -----;

### RENDE NOTO

- che, ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa (L.R. n.12/99 e s.m.i., art. 10, comma 1), che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Monte Romano, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra.
- che in fase di prima applicazione, le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate con le modalità indicate all'art. 11 del presente avviso entro e non oltre il giorno **29 luglio 2016**.
- che le successive graduatorie semestrali saranno normalmente adottate dalla competente Commissione comunale con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. e descritte agli artt. 14 e 15 del presente bando.

---

### DISCIPLINA DEL BANDO

#### Art. 1

#### (Finalità del bando di concorso)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

La graduatoria individua gli aventi titolo e definisce l'ordine di priorità nell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, acquisiti, o che comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Monte Romano.

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande, mentre, ai sensi dell'art. 6 del

Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

## Art. 2

### **(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)**

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Monte Romano, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti all'atto di presentazione della domanda:

- A) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di un altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- B) Residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Monte Romano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nell'ambito territoriale comunale o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- C) Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Bando di concorso e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo dovrà essere determinato ai sensi della normativa vigente;
- D) Assenza di precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- E) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare vigente al momento della pubblicazione del Bando non superiore al limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale del Direttore Regionale piani e programmi di edilizia residenziale, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori n. G12317 del 14.10.2015 è di € **20.344,92** per il biennio Luglio 2015 – Luglio 2017.
- F) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'art.15, comma 4, della L.R.12/99;

**I requisiti previsti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere C), D), F), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto locativo. Il requisito di cui alla lettera E) deve permanere fino alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.**

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

1. i figli coniugati;
2. i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
3. le persone sole con almeno un figlio a carico.

**Nei casi sopra indicati, occorre specificare nel prospetto analitico riportato nel modello di domanda, oltre ai propri dati, anche quelli relativi al coniuge, al futuro coniuge ed agli eventuali figli a carico.**

## Art. 3

### **(Reddito)**

1. Ai fini del presente Bando, **il reddito complessivo imponibile lordo annuo** è quello risultante dalla somma dei redditi dichiarati fiscalmente di tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Ai sensi dell'art.12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), per familiari a carico si intende:
  - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  - i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
  - i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle;

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo, i redditi derivanti da terreni e fabbricati, quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il limite di reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa è computato con le modalità indicate dal combinato disposto art. 21 L. 457/78 – Art. 50, comma 2/bis della L.R. 27/2006; la diminuzione prevista è determinata in € 2000,00 per ciascun familiare convivente a carico fino ad un massimo di € 6000,00;

Il limite di reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. 12/99 è individuato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento. **Tali aggiornamenti sono da intendersi immediatamente recepiti nel presente Bando.**

#### **Art. 4**

##### **(Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali)**

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 e s.m.i., il valore complessivo dei beni patrimoniali dovrà essere determinato ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 5**

##### **(Definizione di nucleo familiare)**

Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende:

- a) la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.
- b) Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il convivente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
- c) Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

#### **Art. 6**

##### **(Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)**

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa sono definiti dall'art. 10 della Legge Regionale 6 agosto 1999 e s.m.i.

#### **Art. 7**

##### **(Alloggio adeguato – Alloggio affollato)**

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 e s.m.i. l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., definisce alloggio adeguato un alloggio la cui superficie utile, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%.

#### **Art. 8**

##### **(Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio)**

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, l'art. 21 della Legge 27.07.1978, n. 392 e più specificatamente il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 Ottobre 1978, n. 284, tengono conto dei seguenti elementi:

- ELEMENTI PROPRI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento,
- ELEMENTI COMUNI accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.

L'art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 considera lo stato dell'immobile:

- **mediocre**, qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.
- **scadente** qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

#### **Art. 9**

##### **(Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi)**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria, i partecipanti al Bando generale dovranno barrare le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo lo schema previsto nel modello di domanda.

##### **LE CONDIZIONI DI PRIORITÀ PREVISTE NEL BANDO SONO LE SEGUENTI:**

A) **Richiedenti** senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti ed associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri di almeno sei mesi maturati alla data di pubblicazione del bando o, per i semestri successivi, alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;

B) **Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:**

- B1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;
- B2) a seguito di **Ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto** emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:
- B2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato.
- B2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato.
- C) **Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:**
- C1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;
- C2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;
- C3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio
- D) **Richiedenti** che da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento;
- E) **Richiedenti** che da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è:
- E1) scadente, ai sensi della normativa vigente.
- E2) mediocre, ai sensi della normativa vigente.
- F) **Richiedenti** che da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
- F1) per oltre 1/3
- F2) per oltre 1/5
- F3) per oltre 1/6
- G) **Richiedenti** che da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
- H) **Richiedenti** il cui reddito annuo complessivo del nucleo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;
- I) **Richiedenti** con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione
- L) **Richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:**
- L1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente
- L2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalle stesse date ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, il trentacinquesimo anno di età;
- L3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente e fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18, ovvero 26 se studente;
- L4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;
- L5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani;
- L6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due;
- L7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne.

**N.B. Ai sensi dell'art. 2/bis del Regolamento Regionale n. 2/2000, modificato dal Regolamento Regionale n. 2/2008, non sono cumulabili tra loro le condizioni:**

**A) - B) - C) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni D) - F);**

**H) - I) non sono cumulabili tra loro.**

#### **Art. 10**

**(Autocertificazioni e documenti da presentare a corredo della domanda)**

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE SOTTOELENCAATE AUTOCERTIFICAZIONI E/O DOCUMENTAZIONE OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' COMPORTERA' LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CORRISPONDENTI.

Ai fini della valutazione e verifica dei requisiti per l'attribuzione del relativo punteggio, sia in caso di prima domanda che di aggiornamento della stessa, dovrà essere allegata a seconda del caso, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o specifica documentazione:

**CONDIZIONE A)** RICHIEDENTI SENZA FISSA DIMORA O CHE ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN CENTRI DI RACCOLTA, DORMITORI PUBBLICI O COMUNQUE IN OGNI ALTRO LOCALE PROCURATO A TITOLO PROVVISORIO DA ORGANI ED ENTE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTE ED AUTORIZZATE PREPOSTI ALL'ASSISTENZA PUBBLICA CON PERMANENZA CONTINUATIVA NEI PREDETTI RICOVERI DI ALMENO SEI MESI MATURATI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO O, PER I SEMESTRI SUCCESSIVI, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE SUCCESSIVE GRADUATORIE SEMESTRALI DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2000;

Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante l'Ente preposto alla pubblica assistenza che ha procurato a titolo precario l'abitazione presso cui dimora, con specifico riferimento al periodo da cui è decorsa l'occupazione.*

**CONDIZIONE B)** RICHIEDENTI CHE DEBBANO ABBANDONARE L'ALLOGGIO:

- **B1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.**

Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero o protocollo, la data di emissione, la data di decorrenza e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza di sgombero o il provvedimento, con la motivazione dell'ingiunzione.*

- **B2.1. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è maturato.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'Autorità competente, il numero o protocollo, la data di emissione e la data fissata per il rilascio, la motivazione del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto.*

- **B2.2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'Autorità competente, il numero o protocollo, la data di emissione, la data ovvero il termine per il rilascio già scaduto, eventuale data in cui lo sfratto è stato eseguito; la motivazione del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto;*

**CONDIZIONE C)** RICHIEDENTI CHE ABBIANO ABBANDONATO L'ALLOGGIO E PER I QUALI SUSSISTANO ACCERTATE CONDIZIONI DI PRECARIETÀ ABITATIVA:

- **C1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'Autorità competente, il numero o protocollo, la data di emissione, la motivazione dell'ingiunzione, la data di esecuzione del provvedimento di sgombero, specificando le condizioni di precarietà abitativa conseguenti allo sgombero;*

- **C2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Dichiarazione attestante l'Autorità competente, il numero o protocollo, la data di emissione, la motivazione del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto, la data di esecuzione del provvedimento di sfratto, specificando le condizioni di precarietà abitativa conseguenti allo sfratto;*

- **C3. a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio:** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante: datore di lavoro, estremi della comunicazione del rilascio alloggio, data di decorrenza e dell'effettivo rilascio dell'alloggio di servizio, specificando le condizioni di precarietà abitativa conseguenti allo sfratto;*

**CONDIZIONE D)** RICHIEDENTI CHE ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN ALLOGGIO CHE PRESENTA AFFOLLAMENTO (si ha affollamento quando il rapporto vano /abitante è di uno a due). Il numero di vani si determina dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento. Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di sovraffollamento dell'alloggio ai sensi della normativa vigente.*

**CONDIZIONE E)** RICHIEDENTI CHE ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN ALLOGGIO IL CUI STATO DI CONSERVAZIONE-MANUTENZIONE È SCADENTE O MEDIOCRE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione di casa scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente.*

**CONDIZIONE F)** RICHIEDENTI CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO O ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE SUCCESSIVE GRADUATORIE SEMESTRALI, ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN UN ALLOGGIO IL CUI CANONE, RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO, ESCLUSI GLI ONERI ACCESSORI, INCIDA SUL REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE:

**F1 per oltre 1/3**

**F2 per oltre 1/5**

**F3 per oltre 1/6**

Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove sia attestato che il richiedente abiti con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare per la percentuale corrispondente. La dichiarazione dovrà altresì indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione, e se scaduto, indicare gli estremi del Mod. F/23 "Tassa di registrazione annuale", l'importo annuo del canone di locazione pagato nell'anno di riferimento al netto degli accessori, gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione;*

**CONDIZIONE G)** RICHIEDENTI CHE ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN UNO STESSO ALLOGGIO CON ALTRO NUCLEO O PIÙ NUCLEI FAMILIARI. Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risultino tutti componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo delle coabitazioni.*

**CONDIZIONE H)** RICHIEDENTI IL CUI REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DESUNTO DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RISULTI NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI UNA PENSIONE MINIMA INPS. Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno di riferimento della domanda, il cui importo non dovrà essere superiore ad una pensione minima INPS;*

**CONDIZIONE I)** RICHIEDENTI CON REDDITO DERIVANTE PER ALMENO IL NOVANTA PER CENTO DA LAVORO DIPENDENTE E/O PENSIONE. Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno di riferimento della domanda, con particolare riferimento alla provenienza del reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione, pensione invalidità, assegno di mantenimento, ecc.);*

**CONDIZIONE L)** RICHIEDENTI CHE FACCIANO PARTE DI UNO DEI SEGUENTI NUCLEI FAMILIARI:

- **L1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purché siano a carico del richiedente.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia. In presenza di persone totalmente inabili al lavoro, certificato rilasciato dalla competente commissione medico sanitaria attestante la totale inabilità al lavoro; in presenza di minori a carico, indicarne le motivazioni.*
- **L2. nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali ed i cui componenti non abbiano superato, il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o della graduatoria semestrale.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio, ovvero per i nubendi, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la pubblicazione di matrimonio.*
- **L3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di persona sola con almeno un figlio convivente a carico, ed in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione in istituto scolastico/Università. Se persona separata, divorziata, o vedova specificare lo stato civile.*
- **L4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente e certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa.** Documenti da presentare: *Certificazione rilasciato dalla competente commissione medico sanitaria.*
- **L5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani:** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di profugo;*
- **L6. nuclei familiari con un numero di figli superiore a due.** Documenti da presentare: *Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia attestante l'esatta composizione, e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni, indicare l'eventuale iscrizione in istituto scolastico/Università.*
- **L7. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne.** Documenti da presentare: *dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia attestante l'esatta composizione del nucleo familiare;*

## Art. 11

### (Modalità di presentazione domanda di partecipazione al bando)

La domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, deve, **a pena di inammissibilità**:

1. essere redatta, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dove richiesto, su apposito modello fornito dal Comune di Monte Romano e contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità previste dal Regolamento Regionale 20.09.2000, n. 2, e s.m.i. La domanda presentata in copia o con modello differente da quello distribuito dal Comune di Monte Romano sarà dichiarata inammissibile.
2. contenere, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione anagrafico-reddituale contenuta nel modello di domanda;
3. contenere allegata, copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e, per gli stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno;
4. contenere allegata per i non residenti, specifica dichiarazione attestante: lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Monte Romano, e contenente gli estremi del datore di lavoro (ragione sociale, sede, località in cui viene svolta l'attività lavorativa ecc.);
5. contenere allegata, nel caso di lavoratori emigrati, specifica dichiarazione attestante: gli estremi della dichiarazione presentata al consolato indicante la volontà di presentare la domanda per il solo Comune di Monte Romano.

6. essere spedita esclusivamente in busta chiusa, a mezzo raccomandata postale con cartolina di avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: **Comune di Monte Romano - Settore Amministrativo - Piazza Plebiscito n. 2**, con l'indicazione **“BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**; il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda; a pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione;
- L'Amministrazione Comunale effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli tesi a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni rese. Le eventuali dichiarazioni mendaci, saranno punite ai sensi dell'art. 495 e 496 del codice penale, come previsto dall'art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, ed in tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
  - Non può essere presentata più di un'istanza per ciascun nucleo familiare.
  - Nella domanda, oltre i requisiti per l'accesso, sono riportate le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, nonché i criteri sulla loro cumulabilità previsti dall'art.2bis del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i.
  - **Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 16,00;**

#### **Art. 12**

##### **(Termini di presentazione della domanda)**

**Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2, le graduatorie hanno scadenza semestrale.**

#### **Art. 13**

##### **(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)**

- Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.
- Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute, secondo quanto previsto dal bando.
- Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune di Monte Romano;
- Il Comune trasmette mensilmente alla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, le domande con i relativi punteggi e le eventuali opposizioni per la formazione della graduatoria.

#### **Art. 14**

##### **(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p.)**

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art. 4 del R.R. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno

In caso di parità di punteggio, verranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di presentazione della domanda di partecipazione;
- a parità di anzianità nella presentazione della domanda, si terrà conto del reddito più basso;
- sorteggio.

#### **Art. 15**

##### **(Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente – Aggiornamento della graduatoria)**

- Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., in caso di bando generale, i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere alla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando.
- La commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:
  1. inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
  2. presentazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, da parte dei richiedenti già inseriti di domanda, dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi;
  3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

I richiedenti che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

#### **Art. 16**

##### **(Assegnazione degli alloggi di E.R.P.)**

Il Comune, sulla base della graduatoria adottata dalla Commissione e secondo l'ordine in essa stabilito procederà, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 8 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. - art. 11 della L.R. 12/99 e s.m.i.), all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assi-

stenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o che comunque si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

Come previsto dall'art. 11, comma 2 e 3, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i., i concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, e la permanenza degli stessi e delle condizioni anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

**Art. 17**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente Bando approvato con deliberazione Giunta Comunale n° 56 del 17/05/2016 entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale.

**Art. 18**  
**(Norme finali e transitorie)**

In fase di prima applicazione, le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate con le modalità indicate all'art. 11 entro e non oltre il **29 luglio 2016**, e saranno inserite nella prima graduatoria.

Le successive graduatorie semestrali saranno normalmente adottate dalla competente Commissione comunale con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. e descritte agli artt. 14 e 15 del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al:

**COMUNE DI MONTE ROMANO**

**Settore AMMINISTRATIVO**

**Telefono: 0766/860021 – Fax: 0766/860777**

pec : [segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it](mailto:segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it)

email: [iole.valeri@comune.monteromano.vt.it](mailto:iole.valeri@comune.monteromano.vt.it)

**Piazza Plebiscito n. 2**

dalla Residenza Municipale, 06/06/2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**VALERI IOLE**